I.I.S. Alessandro Lombardi
Largo Capone, 82011 Airola (BN)
Indirizzi: Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale - ITE – IPIA – Serale - Moda
Presidenza: Tel. 0823711296, Segreteria Tel. Fax 0823-711263
E-Mail: bnis00800r@istruzione.it sito web: www.iislombardi.edu.it

Al personale Ata DELEGATO
ALL'AA DELEGATO DELL'UFFICIO PERSONALE
ALLA DSGA

Al personale docente
Ai genitori
Ai fornitori
A tutti gli stakeholders

Loro sedi

All'albo

Al sito web

Oggetto: informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche

In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal 1 Settembre p.v. al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), **TUTTI COLORO CHE DEVONO ACCEDERE agli edifici scolastici – tranne gli alunni - devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS.**
Per tutto il personale scolastico, tale controllo avviene con apposita applicazione SIDI a cura del delegato del dirigente.
Coloro che da tale controllo risultassero non in regola saranno contattati dal dirigente o suo delegato al controllo, nel pieno rispetto del GPDR 679/2016,

Rilascio certificazione verde COVID-19
Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti;

Esenzione certificazione verde
Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.
I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico *(o secondo le indicazioni previste all'uopo)*

Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.
Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'App*VerificaC19* o altra modalità fornita dal Ministero dell'Istruzione e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- **schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;**
- **schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;**
- **schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.**

I soggetti incaricati dallo/dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto **esclusivamente i soggetti muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.**
Non può essere accettato nessun documento cartaceo.
La verifica deve avvenire esclusivamente con la schermata sull'app.

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19
PER IL PERSONALE SCOLASTICO
Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata".
Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19
PER GLI UTENTI
Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente L'ACCESSO AGLI EDIFICI
I CS delegati al controllo in ogni plesso sono tenuti alla rigorosa osservanza di tale disposizione e gli utenti sono invitati a non richiedere deroghe con inutili insistenze.

Per il PERSONALE SCOLASTICO SI PRECISA che:

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- **Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000,00;**
- **L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;**
- **Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

- **Gli utenti sono ammessi solo previo appuntamento sia agli uffici sia ai plessi.**
- **I docenti sono invitati a privilegiare i contatti telematici o telefonici con i genitori annotandoli sul RE**
- **I genitori sono invitati a preferire contatti telefonici con dirigente ed uffici e ridurre a reali urgenze la richiesta di appuntamenti in presenza.**
- **Di tanto i referenti di plesso, i collaboratori del dirigente, i docenti tutti sono invitati a dare notizia agli studenti e alle studentesse.**

A tal fine, gli amministrativi sono pregati di fornire i CS dell'elenco degli appuntamenti di ogni giornata in prima mattinata, per evitare insistenze o anche inutili attese.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html.

La presente ha valore di notificazione per tutto il personale scolastico e per quanti a qualsiasi titolo debbano accedere ai plessi

.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Pirozzi